## PROTOCOLLO DI INTESA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Ufficio I (di seguito anche "Dipartimento"), nella persona del suo Coordinatore *pro tempore* 

 $\epsilon$ 

la Regione Veneto, Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi (di seguito anche "Regione"), nella persona del suo Direttore *pro tempore* 

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente "disposizioni urgenti in materia finanziaria", come sostituito dall'articolo 35 del decreto - legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che istituisce il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", di seguito denominato "Fondo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2025, al n. 704, contenente "Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2025 (di seguito anche "dPCm");

VISTO l'articolo 11 del dPCm, che affida alle regioni competenti l'istruttoria in merito alla progettazione di ultimo livello approvata dagli enti ammessi a finanziamento, propedeutica all'erogazione da parte del Dipartimento degli importi spettanti agli stessi;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del dPCm, che affida alle regioni competenti la valutazione di conformità della realizzazione degli interventi finanziati al progetto, in raccordo con il Dipartimento, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nonché, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 12, in caso di esito negativo di detta valutazione, sentiti gli enti destinatari dei finanziamenti, il compito di trasmettere una documentata relazione al Dipartimento proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte;

VISTO l'articolo 13 del citato del dPCm che prevede, ai fini dell'attuazione dello stesso decreto, la stipula, con le regioni interessate, di specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, nonché quelle di monitoraggio, di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 241 in data 16 gennaio 2024, dalla Corte dei Conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, con il quale al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali":

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile con visto n. 562 in data 8 febbraio 2024, con il quale al Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell'Ufficio I, è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile (ivi compresi tutti gli atti conseguenti e correlati), delle risorse del C.d.R. 7, relativamente, tra gli altri, al capitolo 446, "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale";

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## Articolo 1

(Oggetto)

- 1. Il Dipartimento e la Regione stipulano il presente Protocollo di intesa al fine di disciplinare le seguenti attività:
  - a) l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e delle loro modifiche, delle perizie di variante dei lavori, ivi comprese le richieste di proroga e di utilizzo delle economie e qualsiasi altra attività inerente alla valutazione tecnico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 11 del dPCm;
  - b) il monitoraggio e la verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e della rendicontazione delle spese sostenute a valere sul Fondo ai sensi dell'articolo 12 del dPCm.

## Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente Protocollo si intende per:
  - a) istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e delle loro modifiche: il complesso delle attività volto alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi che assumono rilevanza ai fini dell'adozione della decisione finale di competenza del Dipartimento corrispondente al decreto di erogazione delle risorse finanziarie assegnate;
  - b) *esiti dell'istruttoria*: determinazione finale motivata predisposta dagli uffici competenti della Regione contenente le valutazioni a valle dell'istruttoria di cui alla lettera *a*);
  - c) monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento e della rendicontazione delle spese: il complesso delle attività volte a valutare sia la coerenza tra progetto approvato e finanziato e interventi realizzati, sia l'ammissibilità delle relative spese sostenute e rendicontate dall'ente destinatario del finanziamento;
  - d) *valutazione di conformità*: determinazione finale motivata predisposta dagli uffici competenti della Regione relativa alle risultanze del monitoraggio effettuato e della verifica della spesa, di cui alla lettera *c*) a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto di finanziamento.

#### Articolo 3

(Istruttoria tecnico-amministrativa)

- 1. Al fine di consentire l'attività di competenza della Regione, il Dipartimento trasmette alla stessa, relativamente ad ogni ente ammesso al finanziamento:
  - a) la candidatura completa di tutti gli atti e tavole grafiche trasmessi, nonché eventuali ulteriori atti richiesti dal Dipartimento al fine di valutare l'ammissibilità al finanziamento;
  - b) le schede di valutazione della Commissione di cui all'articolo 9 del dPCm pubblicate sul sito web del Dipartimento;
- 2. Il Dipartimento trasmette i documenti di cui al comma 1 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al finanziamento sul relativo sito web.
- 3. Nella fase istruttoria preliminare all'erogazione del saldo del finanziamento di cui all'articolo 11, commi 1 e 5 del dPCm, gli enti beneficiari trasmettono contestualmente al Dipartimento ed alla Regione i progetti predisposti ed approvati all'ultimo livello. La Regione provvede all'istruttoria tecnica e, qualora ritenga necessario approfondire elementi del progetto, richiede all'ente beneficiario integrazioni e chiarimenti, informandone il Dipartimento. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica gli esiti al Dipartimento nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del presente Protocollo entro 45 giorni dall'acquisizione del progetto e degli ulteriori atti ritenuti necessari. Resta ferma la competenza del Dipartimento sugli atti conseguenti relativi alla liquidazione del saldo.
- 4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del dPCm, nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione di apportare modifiche rispetto al Documento di Indirizzo alla Progettazione, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici, fermo restando che l'oggetto dell'intervento rimanga invariato rispetto a quello approvato e finanziato e non si prevedano ulteriori somme a carico del Fondo oltre a quelle già assentite dalla Commissione. La Regione esprime una determinazione motivata sulla richiesta entro 30 giorni; il Dipartimento dispone l'atto consequenziale finale e lo trasmette alla Regione e all'ente interessato entro i successivi 30 giorni.

## Articolo 4

(Realizzazione degli interventi:

autorizzazione di varianti ed utilizzo di economie di spesa)

- 1. Il Dipartimento trasmette alla Regione e all'ente beneficiario entro il termine di 30 giorni dalla erogazione allo stesso del finanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del dPCm, la relativa comunicazione.
- 2. Nel corso della realizzazione degli interventi gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione di apportare varianti rispetto al progetto o di utilizzare eventuali economie di spesa, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici, sempreché queste siano esclusivamente finalizzate al miglioramento o al completamento del progetto approvato e finanziato. La Regione esprime la propria determinazione motivata sulla richiesta entro i successivi 30 giorni e ne dà comunicazione al Dipartimento, che dispone la relativa nota di presa d'atto dandone a sua volta comunicazione alla Regione e all'ente beneficiario entro i successivi 30 giorni.

#### Articolo 5

# (Realizzazione degli interventi: proroghe)

- 1. Gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione, prima dello scadere dei termini previsti, la concessione di proroghe rispetto al cronoprogramma inizialmente approvato solo per cause di forza maggiore debitamente motivate.
- 2. La Regione esprime la propria determinazione motivata sulla richiesta di cui al comma 1 entro i successivi 30 giorni e ne dà comunicazione al Dipartimento, che dispone l'atto consequenziale dandone a sua volta comunicazione alla Regione ed all'ente interessato entro i successivi 30 giorni.

#### Articolo 6

# (Monitoraggio annuale degli interventi)

- 1. La Regione svolge il monitoraggio annuale dello stato di avanzamento degli interventi, riferito alla data del 31 dicembre, sulla base degli elementi fondamentali relativi all'andamento del progetto, che dovranno essere trasmessi dagli enti interessati alle Regioni stesse entro il 28 febbraio successivo all'anno in esame.
- 2. La Regione trasmette al Dipartimento il quadro sintetico riassuntivo del monitoraggio entro il 31 maggio successivo all'anno in esame. Qualora emergano palesi difformità con quanto previsto dal progetto finanziato la Regione, ai sensi dell'articolo 12 del dPCm, provvede ad evidenziarle al Dipartimento ed esprime entro 30 giorni la propria valutazione per le successive determinazioni dello stesso.
- 3. La Regione trasmette al Dipartimento una relazione riassuntiva finale sui risultati del monitoraggio sia per la progettazione, sia per la realizzazione degli interventi, dando atto della loro ultimazione nel rispetto delle tempistiche indicate dal bando.

#### Articolo 7

# (Monitoraggio finale degli interventi)

- 1. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere attestata dal certificato di regolare esecuzione o da documento analogo, il referente indicato dall'ente beneficiario del finanziamento predispone, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del dPCm, una relazione finale, corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate e dal certificato di regolare esecuzione o da documento analogo, trasmettendoli successivamente alla Regione.
- 2. La Regione svolge l'attività istruttoria su quanto trasmesso dall'ente beneficiario e ne comunica gli esiti al Dipartimento entro 60 giorni, sia in caso di valutazione positiva, sia in caso di valutazione negativa, attraverso una determinazione motivata a valle del monitoraggio, come indicato al precedente articolo 2, comma 1, lettera d).
- 3. In caso di esito negativo dell'istruttoria effettuata dalla Regione si procede come riportato al successivo articolo 8.
- 4. Nel caso in cui il costo complessivo della progettazione o della realizzazione degli interventi o di entrambi risulti ridotto rispetto all'importo del finanziamento assegnato e dell'eventuale cofinanziamento, la Regione valuta la conformità delle opere risultanti con il progetto approvato

e comunica al Dipartimento l'importo che l'ente beneficiario deve restituire. In caso di cofinanziamento, l'importo da restituire è computato proporzionalmente alla percentuale del finanziamento assegnato rispetto al costo totale dell'intervento.

## Articolo 8

(Revoca dei finanziamenti concessi)

- 1. In caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al precedente articolo 7 e fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, la Regione, sentito l'ente destinatario del finanziamento, trasmette al Dipartimento una documentata relazione proponendo la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento concesso. Il Dipartimento, tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Regione ed a seguito dell'accettazione della proposta di revoca formulata dalla stessa, provvede a richiedere formalmente agli enti beneficiari la restituzione totale o parziale dei finanziamenti.
- 2. La proposta di revoca è comunque effettuata dalla Regione al verificarsi di ciascuno dei seguenti casi:
  - a) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento;
  - b) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato o alle varianti richieste ed autorizzate secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2;
  - c) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi entro il termine massimo indicato dal bando, tenuto anche conto delle proroghe richieste ed accordate secondo le modalità indicate all'articolo 5;
  - d) rendicontazione di spese difformi rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento.

## Articolo 9

(Modifiche al Protocollo d'intesa)

1. Le parti possono, di comune accordo, modificare il presente Protocollo d'intesa.

#### Articolo 10

(Pubblicità)

- 1. Il presente Protocollo d'intesa è pubblicato sul sito web del Dipartimento: http://www.affariregionali.gov.it/.
- 2. La Regione si impegna a portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto del presente Protocollo d'intesa nelle forme ritenute più opportune.

#### Roma

Per la Regione Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti
Elettorali e Grandi Eventi

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie Ufficio I